

Legge regionale 24 giugno 1991 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11: << Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia >>, già modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 54.

Art. 4

1. L' articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

<< Art. 8

Programma per terreni stanziali e campi transito

1. Le Province individuano, di concerto con i Comuni e sentite le rappresentanze dei << Rom >>, la distribuzione territoriale dei terreni stanziali e dei campi transito e ne approvano il relativo programma.

2. La deliberazione di approvazione dei progetti di campo transito e di terreno stanziale, inseriti nel programma di cui al comma 1, da parte dei Comuni, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ed è soggetto alle procedure di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45. >>.